

N° 924/2015/16
N° 173 Proc.

IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

In persona del giudice dott. **Ciro Riviezzo**, sul ricorso ex art. 35 ter l. n. 354 del 1975 proposto da:

C. G., ass.to e difeso dall'avv. **Massimo Ambrosi** e elett. dom. in L'Aquila, Caduti di Via Fani n. 12, presso dr. Francesco Ambrosi,

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è dom.to in via Buccio da Ranallo, 56, L'Aquila,

sentite le parti ex art. 737 e ssg. cpc, ha emesso il seguente

DECRETO

C. G. propone ricorso ex art. 35 ter l. n. 354 del 1975 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della detenzione in diversi carceri (Pisa, Pistoia, Massa, Vasto, Lucca, Firenze, Teramo), tra il 1996 ed il 2014 in condizioni inumane per la durata di giorni 3.189. Il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato, si oppone alla domanda, contestando gli elementi fattuali indicati dal ricorrente e chiedendo un accertamento tramite la ASI, competente per territorio. Ricepisce la prescrizione del diritto per i periodi precedenti a 5 anni dalla domanda o, in subordine, a 10 anni.

L'eccezione di prescrizione è infondata.

L'art. 2 del d.l. 26 giugno 2014 n. 92, conv. con mod. nella l. 11 agosto 2014 n. 117, prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avevano cessato di espriare la pena detentiva o non si trovavano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'art. 35 ter Ord. pen., entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data. Prevede poi che coloro che avevano già presentato ricorso alla CEDU, possono proporre l'azione davanti al giudice nazionale entro il medesimo termine, a condizione che non fosse intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

Orbene, in primo luogo pare di per sé difficilmente ipotizzabile la decorrenza di un termine di prescrizione per l'esercizio di una azione a tutela di un diritto (il risarcimento danni da detenzione in stato di degrado) che la normativa interna non riconosceva affatto prima dell'entrata

in vigore della normativa ricordata. Ma nel caso di specie vi è di più, in quanto il legislatore ha previsto un apposito regime transitorio, sopra ricordato, stabilendo un termine di decadenza dall'esercizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa per tutti i casi, senza alcuna limitazione, in cui la detenzione sia venuta a cessare prima dell'entrata in vigore della norma. Ed allorché il legislatore prevede un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, esso è incompatibile con la decorrenza della prescrizione per lo stesso atto (vedi Cass. sez. un. N. 16783 del 2012, in tema di indennizzo ex "Legge Pinto", il cui regime presenta significative analogie con il caso in questione, trattandosi in entrambe le situazioni di violazione di diritto previsti dalla CEDU). Si ripete, ciò che appare decisivo è che il legislatore non ha posto alcuna limitazione all'esercizio del diritto.

Resta irrilevante la questione della durata eventuale della prescrizione del diritto.

Si può quindi passare all'esame del merito.

E' noto che la norma invocata dal ricorrente dispone che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b) stessa legge (l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il detenuto, se lo stato di detenzione è cessato, ha diritto a titolo di risarcimento del danno, ad una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. La legge che ha introdotto tale normativa nell'Ordinamento Penitenziario, come accennato in precedenza, ha previsto anche un regime transitorio, per l'ipotesi in cui lo stato di detenzione sia cessato prima dell'entrata in vigore della norma stessa, i cui presupposti nel caso di specie non sono in discussione.


E' anche noto che la norma in questione trova il suo antecedente logico nella sentenza della C.E.D.U. 8 gennaio 2013, n. 43517, Torreggiani, la quale, facendo seguito ad un orientamento già in atto della stessa Corte (sentenza Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, del 16 luglio 2009) e costituendo espressamente una sentenza "pilota", ha stabilito che le condizioni detentive in cui erano sottoposti i ricorrenti (limitazione dello spazio a disposizione nelle celle, mancanza di acqua calda, illuminazione insufficiente), costituivano una violazione dell'art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in quanto i detenuti erano stati sottoposti, per periodi più o meno

lunghe, a difficoltà di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione. In tale occasione, la Corte ha anche stabilito due importanti principi, che sono applicabili anche alla fattispecie in esame: in primo luogo, ha rilevato la natura strutturale del sovraffollamento nelle carceri italiane, e per questo motivo ha emesso una decisione "pilota", e cioè che mira a identificare carenze, appunto, strutturali alla base delle violazioni, con indicazione di misure, generali o specifiche, che lo Stato convenuto deve adottare (nello specifico, proprio la norma interna che preveda la possibilità di ricorso al giudice nazionale per ottenere il risarcimento del danno subito dal detenuto); in secondo luogo, ha rimarcato lo stato di soggezione nel quale si trovano i detenuti, che non rende conforme alla Cedu l'applicazione rigida del principio "affirmanti incumbit probatio". In quanto il Governo convenuto è sovente l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente. Si tratta, in sostanza, di un'applicazione del criterio di "vicinanza della prova", che costituisce ormai uno dei principi generali dell'ordinamento, applicato in innumerevoli occasioni.

Sulla base di questi due principi, si può affermare che, a causa di carenze strutturali, è notorio che le condizioni di detenzione dei detenuti in Italia sono tali da costituire un trattamento inumano e degradante, in quanto esse, per la limitazione degli spazi a disposizione dei detenuti dovuta al sovraffollamento, la mancanza di servizi igienici adeguati, l'illuminazione insufficiente, ecc., costituiscono una violazione dell'art. 3 della CEDU. La notorietà di tale situazione causa un'inversione dell'onere della prova, nel senso che al detenuto spetterà l'onere di indicare il trattamento disumano cui è stato sottoposto, mentre all'Amministrazione convenuta spetterà quello di infirmare tale dichiarazione, provando che nel caso specifico le condizioni di detenzione sono state rispettose delle norme, interne ed internazionali, applicabili.

Orbene, sulla base di questi principi va decisa la fattispecie concreta.

E' pacifico che il ricorrente è stato detenuto in carceri vari tra il 1996 ed il 2014 per la durata complessiva di giorni 3189. Egli afferma che in questo periodo le condizioni di detenzione non erano conformi a quanto stabilito dalle norme regolamentari e dai principi generali individuati dalla CEDU, in quanto ha avuto a disposizione nella cella meno di 3 mq di spazio, con condizioni di illuminazione ed igieniche precarie, mancanza di acqua calda, di doccia e di aspirazione nel bagno privo di areazione naturale, difetto di riscaldamento, ecc., in una condizione generale di sovraffollamento carcerario. Indica per ciascun Istituto le condizioni di degrado riscontrate.



A fronte di tali deduzioni, il Ministero convenuto ha dedotto solo che lo spazio del mobilio fisso interno alla cella non può essere detratto da quello utile a disposizione, ed ha chiesto un accertamento tecnico per il tramite della ASL competente.

Premesso che il trattamento inumano riguarda il complesso delle condizioni di detenzione, per cui la questione della necessità di conteggiare o meno il mobilio fisso nello spazio utile a disposizione pare irrilevante nel caso di specie, si deve osservare che la richiesta di accertamento tramite la ASL appare di tipo esplorativo e non può essere accolta, in quanto il Ministero non ha contestato specificamente le affermazioni contenute nel ricorso, deducendo che le condizioni descritte dal ricorrente non erano vere (ad esempio, perché egli è stato detenuto in celle di dimensioni maggiori o con un numero minore di co-detenuti, perché i servizi igienici in tali celle erano funzionanti ed adeguati, perché le condizioni di illuminazione, naturale ed artificiale, erano proporzionate, ecc. ecc.), pur avendone la possibilità, avendo a disposizione i dati provenienti dall'Amministrazione Penitenziaria titolare delle strutture in cui il ricorrente è stato detenuto (ad es. registro delle presenze nelle celle, piantina ufficiali delle celle stesse, descrizione delle condizioni di illuminazione, ecc. ecc.). Solo nel caso in cui l'Amministrazione avesse provato o almeno dedotto specificamente in relazione alla situazione concreta, che i dati di fatto indicati dal ricorrente non corrispondevano al vero, si sarebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di ricorrere ad un accertamento a mezzo di un organo terzo, ad esempio la ASL o un CTU, al fine di verificare l'esattezza delle rispettive tesi delle parti. In assenza di tali condizioni, si ritiene che il Ministero non abbia adempiuto all'onere della prova che su di esso incombeva, sulla base dei principi predetti, e quindi che debba essere condannato al risarcimento dei danni subiti, nella misura indicata dall'art. 35 ter cit. .

Ne deriva che il Ministero va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 25.512,00 (3.189 x 8).

Poiché si tratta delle prime applicazioni note della nuova norma di recente introduzione nell'ordinamento, in assenza di orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che sussistono le condizioni per la integrale compensazione delle stesse, per la novità della questione.

PQM

in accoglimento della domanda, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ~~C. G.~~ della somma di € 25.512, 00 . Spese compensate.

L'Aquila, 23 febbraio 2015 .

IL GIUDICE

Dot. Cleo Riviezzo

TRIBUNALE DI L'AQUILA
Dipartimento di Circolazione

23/2/15
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. COAJUDA